

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI AVVIARE UNA NEGOZIAZIONE NELLA FORMA DELLA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 S.M.I. DEL SERVIZIO DI STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO *VISUAL* GRAFICO DELLA RELAZIONE ANNUALE DELL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE.

SPECIFICHE TECNICHE E CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. L’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “*retail*” e intermediari, per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. Nell’ambito di un più generale progetto teso all’implementazione dell’educazione finanziaria, l’ACF intende perseguire diversi obiettivi, tra i quali figura sia la promozione, in favore dei risparmiatori, di una maggiore consapevolezza dei propri diritti nonché di un più elevato livello di responsabilizzazione nelle scelte di investimento; sia la realizzazione di un graduale allineamento delle prassi operative degli intermediari alle statuizioni elaborate dall’Arbitro per le controversie finanziarie, nella prospettiva del miglioramento delle dinamiche relazionali con i clienti

3. Al fine di perseguire gli obiettivi suindicati, viene data pubblicazione sul sito istituzionale dell’ACF della relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno di riferimento, con lo scopo di consentirne la visione e consultazione ad un numero indeterminato ed eterogeneo di utenti tra i quali figurano, soprattutto, risparmiatori intermediari e altri professionisti.

4. A chiusura del primo quinquennio di attività dell’Arbitro per le controversie finanziarie, si intende apportare una profonda revisione del *visual* grafico della relazione annuale 2021. L’obiettivo è di rendere più fruibile la consultazione e più immediata e agevole la lettura, considerato che verranno ivi illustrati gli orientamenti consolidati nei primi cinque anni di operatività.

ART. 2 - OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA

1. Il servizio in esame ha ad oggetto il servizio di studio, progettazione e realizzazione di un nuovo *visual* grafico della Relazione annuale dell’Arbitro per le controversie finanziarie.

2. Nel dettaglio, il servizio richiesto consta delle seguenti prestazioni, da intendersi imprescindibili e necessarie ai fini dell’aggiudicazione dell’affidamento:

- studio preliminare associato alla ricerca e all’analisi del progetto;
- redazione di linee guida di comunicazioni creative;

- progettazione del nuovo *visual* grafico;
- esecuzione della nuova veste grafica in catalogo f.to A4 verticale, costituito da 190 pagine interne e copertina;
- impaginazione dei testi sulla base della nuova identità visiva;
- elaborazione di nuove immagini e di nuovi diagrammi.

3. Durante l'espletamento delle fasi suindicate, l'operatore affidatario garantirà un costante confronto con l'unità proponente al fine di pattuire consensualmente il contenuto dell'elaborazione e l'aspetto grafico del materiale (ricepimento delle direttive impartite, condivisione di *preview*, aggiornamenti sullo stadio del progetto).

4. L'importo massimo del servizio è stimato in € 10.000,00 (IVA esclusa). Trattandosi di servizio di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0.

ART. 3 SELEZIONE DELL'AFFIDATARIO

1. In considerazione dell'importo massimo stimato per il servizio (€ 10.000,00, al netto di IVA), è possibile procedere ad un affidamento diretto nelle modalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020 s.m.i.

2. Al fine di addivenire a detto affidamento, la Consob intende preliminarmente condurre una indagine di mercato tramite pubblicazione sul sito istituzionale di un Avviso pubblico a presentare la candidatura e la quotazione economica.

3. Al termine di tale indagine, l'Istituto avvierà una negoziazione, nella forma della "trattativa diretta" sul M.E.P.A., con l'operatore che avrà presentato la quotazione più bassa. La "trattativa diretta" avrà ad oggetto il prezzo indicato in sede di candidatura e quotazione di cui all'art. 5.

4. L'espletamento di detta indagine preliminare non assume carattere vincolante per la Consob e la richiesta di candidatura e di quotazione economica non costituisce proposta.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato sono i seguenti:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e della causa ostativa di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 s.m.i.;
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione per il Bando di riferimento.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA QUOTAZIONE ECONOMICA

1. Per partecipare alla indagine di mercato descritta all'art. 3 comma 2, gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso la formulazione della quotazione economica e l'attestazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

2. Al fine di facilitare la formulazione della candidatura e della quotazione economica e l'ottemperanza agli obblighi dichiarativi enunciati nel precedente comma, l'Istituto ha provveduto ad allegare un apposito "modello di candidatura e quotazione" all'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato (vd **allegato A**, in calce al presente documento).

3. La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico¹ e inviata, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo amr@pec.consob.it entro e non oltre il termine perentorio indicato nel citato avviso. La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente indicazione: **"servizio *visual* grafico della relazione annuale dell'Arbitro per le controversie finanziarie - candidatura e quotazione economica"**.

3. Le candidature presentate oltre il suddetto termine non potranno essere prese in considerazione. Parimenti non potranno essere prese in considerazione le candidature non conformi a quanto previsto nel presente documento nonché nella richiesta di presentazione della candidatura e della quotazione economica.

4. Le eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate esclusivamente per iscritto ed inviate all'indirizzo amr@pec.consob.it. La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente indicazione: **"servizio *visual* grafico della relazione annuale dell'Arbitro per le controversie finanziarie - chiarimenti"**.

ART. 6 – SELEZIONE DELLA QUOTAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito dell'esame da parte della Consob delle candidature presentate dai soggetti interessati, sarà avviata una "trattativa diretta" sul M.E.P.A. con l'operatore economico che avrà presentato il prezzo complessivo più basso rispetto all'importo massimo stimato di € 10.000,00 (IVA esclusa). La "trattativa diretta" avrà come base il prezzo indicato in sede di quotazione economica di cui al citato art. 5.

2. Nell'ambito della "trattativa diretta" di cui al precedente comma 1, previa richiesta dei documenti all'uopo occorrenti, compreso il Patto di integrità della Consob, saranno espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, al contempo, verrà emesso il "documento di stipula" tramite la piattaforma del M.E.P.A. A conclusione dei suddetti adempimenti, verrà inviata una lettera di ordine con le istruzioni per la fatturazione.

ART. 7 - TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

¹ Sul punto si segnala che, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia della procura.

1. Il servizio, così come descritto all'art. 2 del presente documento, dovrà essere regolarmente eseguito entro 21 giorni lavorativi a partire dall'invio dell'ordine da parte della Consob e, in ogni caso, non oltre il 24 marzo 2022.

2. Il termine suindicato del 24 marzo 2022 è da intendersi come essenziale per la Consob e, pertanto, il mancato rispetto dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del contratto e legittimerà la Consob alla richiesta del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 8 –PENALITÀ E RISOLUZIONE

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di 21 giorni indicata al precedente art. 7 sarà applicata una penale pari all'1 per mille rispetto all'importo del contratto, fermo restando l'essenzialità del termine ultimo del 24 marzo 2022 indicato nel medesimo art. 7.

2. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., in presenza di inadempimenti gravi del Prestatore, previa diffida ad adempiere inoltrata dalla Consob, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, ove le inadempienze perdurino oltre il detto termine. Oltre all'ipotesi del mancato rispetto del termine essenziale del 24 marzo 2022, la Consob si riserva di risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente documento;
- c) violazione del Patto di integrità di cui all'art. 13 del presente documento.

4. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto, allorquando la Consob comunichi per iscritto mediante PEC al Prestatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle eventuali penali nonché il diritto della Consob di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati a completamento del servizio, entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione.

2. I suddetti pagamenti saranno disposti subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del prestatore sulla base delle risultanze del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 10 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. Su ciascuna fattura elettronica – intestata a: CONSOB, Divisione Amministrazione – dovranno essere analiticamente evidenziate:

- il codice fiscale CONSOB: 80204250585;

- il codice univoco ufficio: UF342U;
- il CIG, il codice fornitore e il numero di ordine, che saranno comunicati dalla Consob all'atto della stipula del contratto.

2. Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normative o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

3. In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

- a) l'emissione di una fattura per prestazioni non eseguite;
- b) la mancata o errata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;
- c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall'art. 26 del DPR 633/72.

4. Il termine per il pagamento verrà inoltre sospeso qualora la Consob comunichi (a mezzo PEC) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprenderà a decorrere dal momento in cui la stessa Consob riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

5. La Consob non è soggetta all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti disciplinato dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (*Split Payment*).

ART. 11 - TRACCIABILITA'

1. I bonifici bancari che saranno emessi nei confronti di codesta Società riporteranno il CIG indicato dalla Consob. Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A. In particolare, la Società è obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa. A tal fine, la Società è obbligata a comunicare alla Consob gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi.

ART. 12 REFERENTI DEL SERVIZIO DEL PRESTATORE E DELLA CONSOB

1. Il Prestatore designerà un "*Referente del servizio*", costantemente reperibile, il cui nominativo e relativi recapiti dovranno essere formalmente comunicati alla Consob almeno sette giorni solari prima dell'inizio delle attività.

ART. 13 – PATTO D'INTEGRITÀ

1. La Consob è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione della Consob e dei partecipanti alle procedure di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; cristallizza dunque l'esplicito impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né indirettamente, per ottenere l'aggiudicazione della procedura e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto da essa scaturente.
2. Il Patto di integrità, previamente sottoscritto dalle Parti, è allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 14 - INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Consob effettua il trattamento dei dati personali forniti dal concorrente anche in forma automatizzata, per le finalità di espletamento della presente procedura.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Il trattamento dei dati personali dell'aggiudicatario proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del contratto. I dati concernenti l'esistenza di condanne penali, l'applicazione di misure di sicurezza, la pendenza di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati al fine di accertare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione della procedura e del successivo contratto, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato nel corso della procedura ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma, posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, e-mail: protocollo@consob.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121, Roma.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI AVVIARE UNA NEGOZIAZIONE NELLA FORMA DELLA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 S.M.I. DEL SERVIZIO DI STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO *VISUAL* GRAFICO DELLA RELAZIONE ANNUALE DELL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE.

La Commissione nazionale per le Società e la Borsa (di seguito Consob)

PREMESSO CHE

l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 quale strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “*retail*” e intermediari, intende perseguire, nell’ambito di un più generale progetto teso all’implementazione dell’educazione finanziaria, diversi obiettivi tra i quali figura sia la promozione, in favore dei risparmiatori, di una maggiore consapevolezza dei propri diritti nonché di un più elevato livello di responsabilizzazione nelle scelte di investimento; sia la realizzazione di un graduale allineamento delle prassi operative degli intermediari alle statuizioni elaborate dall’Arbitro per le controversie finanziarie, nella prospettiva del miglioramento delle dinamiche relazionali con i clienti.

CONSIDERATO CHE

al fine di perseguire gli obiettivi suindicati, viene data pubblicazione sul sito istituzionale dell’ACF, con cadenza annuale, della relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno di riferimento, con lo scopo di consentirne la visione e consultazione ad un numero indeterminato ed eterogeneo di utenti tra i quali figurano, soprattutto, risparmiatori intermediari e altri professionisti.

VALUTATA

l’opportunità, a chiusura del primo quinquennio di attività dell’Arbitro per le controversie finanziarie, di apportare una profonda revisione del *visual* grafico della Relazione annuale 2021, con il principale scopo di renderne più fruibile la consultazione e più immediata e agevole la lettura, considerato che verranno ivi illustrati gli orientamenti consolidati nei primi cinque anni di operatività.

RENDE NOTO

che intende espletare una indagine esplorativa di mercato, all’esito della quale avvierà una negoziazione, nella forma della “trattativa diretta” sul M.E.P.A., con l’operatore che avrà presentato la quotazione economica più bassa con riferimento al servizio le cui caratteristiche sono dettagliatamente illustrate nell’allegato documento denominato “Specifiche tecniche e Capitolato” (**All. 1**).

L’importo massimo stimato del servizio è pari a € 10.000,00 (IVA esclusa).

I requisiti e le modalità per presentare la candidatura e la quotazione economica sono riportati nell'allegato documento denominato "Specifiche tecniche e Capitolato" (**All. 1, cit.**) nel quale sono riportate, altresì, la dettagliata descrizione dell'oggetto e la relativa tempistica.

TUTTO CIO' PREMESSO

si invitano gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, attestando il possesso dei requisiti richiesti nel citato documento "Specifiche Tecniche e Capitolato Speciale" (**All. 1, cit.**), e formulando la propria quotazione economica tramite l'utilizzo, preferibilmente, del "Modello di candidatura e di quotazione economica" predisposto dalla Consob (**All. 2**).

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura e la quotazione economica, compilate secondo quanto indicato nel predetto "Modello" (**All. 2, cit.**), dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (in caso di procuratore si prega di allegare la relativa procura) e dovranno essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo pec amr@pec.consob.it entro e non oltre il termine perentorio del **22 febbraio 2022**, alle ore 16:30. La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente indicazione: "**servizio visual grafico della relazione annuale dell'Arbitro per le controversie finanziarie - candidatura e quotazione economica**". Si richiama l'attenzione sulla necessità di inviare detta pec al citato indirizzo amr@pec.consob.it e non agli altri indirizzi pec della Consob.

* * *

Si precisa che l'espletamento di detta indagine preliminare non assume carattere vincolante per la Consob e la richiesta di candidatura e di quotazione economica non costituisce proposta.

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Consob – Sezione Autorità Trasparente, bandi di gara e contratti, procedure in corso, affidamenti diretti, avvisi di indagine di mercato.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1

Allegati:

All. 1: specifiche tecniche e capitolato;

All. 2: modello di candidatura e quotazione.